



Stazione
Zoologica
Anton Dohrn
Napoli



ACCORDO DI COLLABORAZIONE “A CASCATA” PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

“PELLE DI PESCE MEDITERRANEO PER IL TRATTAMENTO DELLE USTIONI E PRODUZIONE DI SCAFFOLD CON COLLAGENE DI PESCE” (PEPECO)

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO (ID): 5485/CM/25

CODICE UNICO PROGETTO (CUP): B64D25000690009

PN FEAMPA 2021/2027 – Intervento Codice 221502

tra

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE SANTOBONO-PAUSILIPON, *(di seguito denominata anche “AOSP”)*, con sede legale in Napoli (NA), Via T. Ravaschieri, 8 – CAP 80122, C.F./P.I. 06854100630, rappresentata dal dott. Rodolfo Conenna nato a PIEDIMONTE D'ALIFE (CE), il 08/01/1959, in qualità di Direttore Generale a legale rappresentante domiciliato per la carica presso la sede legale della stessa AOSP;

E

STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN DI NAPOLI, *(di seguito denominata anche “SZN”)* con sede legale in Napoli, alla Villa Comunale snc, rappresentata dal Prof. Roberto Bassi nato a Vicenza, il 22/02/1955 in qualità di Legale Rappresentante domiciliato per la carica presso la sede della stessa SZN

(“AOSP” e “SZN” di seguito anche denominate individualmente come la “Parte” e congiuntamente come le “Parti”)

PREMESSO che

- con Reg. (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, sono state emanate le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- con Reg. (UE) n. 2021/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021, è stato



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



istituito il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA);

- con Decreto ministeriale n. 0069969 del 14 febbraio 2022 è stata approvata la ripartizione percentuale delle risorse finanziarie in quota comunitaria del Programma Nazionale relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA 2021-2027) tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in funzione degli accordi intercorsi ed approvati dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome nella seduta del 02/02/2022;
- con Decisione di esecuzione C(2022) 4787 del 5 luglio 2022 la Commissione ha approvato l'Accordo di Partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- con Decisione di esecuzione C(2022)4787 *final* del 15 luglio 2022 la Commissione ha approvato l'Accordo di partenariato tra Italia e Commissione europea relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- con Decisione di esecuzione C(2022) 8023 *final* del 3 Novembre 2022 la Commissione ha approvato il Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027;
- con Decreto Ministro n. 667224 del 30/12/2022, nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA ITALIA 2021-2027, sono state designate, in qualità di Autorità di Gestione, la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; in qualità di Autorità Contabile, l'Ufficio Aiuti nazionali e FEAD dell'Organismo Pagatore Nazionale - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA); in qualità di Autorità di Audit, l'Ufficio Controlli specifici dell'Organismo di Coordinamento - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA);
- in data 19 aprile 2023 il MASAF/DIQPAI (ex DG PEMAC), nelle funzioni di AdG FEAMPA 2021-2027 ha acquisito l'Intesa della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome sullo schema di decreto ministeriale recante "Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027";
- con Decreto Ministeriale n. 233337 del 04 maggio 2023 è stato approvato l'Accordo Multiregionale tra l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per l'attuazione coordinata degli interventi

cofinanziati dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027;

- il Programma Nazionale FEAMPA 2021/2027 prevede, ai sensi dell'art. 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 1060/2021, che le Regioni siano Organismi Intermedi per la gestione diretta di alcune priorità/interventi e di parte dei fondi assegnati al Programma nel suo insieme, in quanto esse garantiscono uno stretto collegamento con la base territoriale;
- la Regione Campania, ai sensi dell'art. 71, par. 3 del Reg. (UE) n. 1060/2021, è designata a svolgere il ruolo di Organismo Intermedio, referente dell'AdG del FEAMPA 2021-2027;
- con Delibera di Giunta regionale n. 45 del 31/01/2023, si è preso atto dell'approvazione del Programma "Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura – Programma per l'Italia" per il periodo 2021-2027, approvato con decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 8023 *final* del 3 Novembre 2022 e stabilito la definizione del Documento strategico di programmazione regionale per la pesca e l'acquacoltura 2021-2027 da parte degli uffici competenti;
- con Delibera di Giunta regionale n. 454 del 26/07/2023 è stato approvato il "Documento Strategico di Programmazione regionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l'Acquacoltura" (FEAMPA) nell'ambito del Programma Nazionale FEAMPA 2021-2027, nonché "designati i referenti regionali delle Autorità di Gestione e di Certificazione" del Programma;
- con Nota n. 0580354 del 19 ottobre 2023 del MASAF/DIQPAI (ex DG PEMAC), è stata comunicata, ai sensi dell'art. 8 del Regolamento Interno del Tavolo Istituzionale, la chiusura della consultazione per iscritto, avviata con Nota prot. n. 0559696 del 10/10/2023, e la relativa approvazione dei Piani finanziari degli Organismi Intermedi, tra cui il Piano Finanziario dell'Organismo Intermedio (OI) Regione Campania, cui è stata assegnato un budget in quota UE pari ad euro 35.094.340 ed in quota pubblica totale pari ad euro 70.188.680 per il periodo 2021-2027;
- l'art. 63, comma 1, del Reg. (UE) n. 2021/1060 (CPR), recante disposizioni comuni sui Fondi Europei, prevede che "L'ammissibilità delle spese è determinata in base a regole nazionali, salvo se regole specifiche sono previste nel presente regolamento o nei regolamenti specifici relativi ai fondi, o in base agli stessi";
- con Decreto ministeriale n. 112481 del 07/03/2024 è stato approvato il documento "Linee guida per l'ammissibilità della spesa del PN FEAMPA 2021-2027" e che all'art. 4 prevede la possibilità di

stipulare accordi tra Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art.15 della L. n. 241/90 e in applicazione dell'art. 7, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023;

- con Decreto ministeriale n. 0060081 del 07/02/2024 è stato approvato il “Manuale delle procedure e dei controlli – Disposizioni procedurali dell’Autorità di Gestione del PN FEAMPA 2021/2027” FEAMPA 2021/2027, cui gli Organismi Intermedi devono attenersi;
- con Decreto Dirigenziale Regionale n.335 del 21/11/2024 è stato adottato il documento "Disposizioni Procedurali del Referente regionale dell'Autorità di Gestione" (così detto Manuale delle Procedure e dei Controlli);
- con Decreto Ministeriale Prot. n. 669020 del 19/12/2024 è stato approvato il Documento metodologico relativo alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC), già approvato dal Comitato di Sorveglianza, a seguito di procedura scritta conclusa con nota di approvazione prot. n. 0569086 del 28/10/2024;
- nel capitolo 7 del “Documento Strategico di Programmazione regionale del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura” (DSPR FEAMPA 21-27), sono stati delineati gli interventi definiti “Iniziative Integrate e di Sistema” (IIS) per la realizzazione delle operazioni a titolarità dell’OI Regione Campania ed è stato previsto l’utilizzo dello strumento giuridico dell’accordo tra Pubbliche amministrazioni da sottoscrivere ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/90 e in applicazione dell’art. 7, comma 4 del D. Lgs.vo n. 36/2023 (Codice dei Contratti pubblici);
- nell’ambito dell’Intervento di codice 221502 “*Promozione di condizioni favorevoli a settori della pesca, dell’acquacoltura e della trasformazione economicamente redditizi competitivi e attraenti*” è prevista la possibilità di sostenere le operazioni di Codice: 21 “Studi e ricerche” finalizzata a sostenere gli investimenti per le attività di studio e ricerca di base e sul campo, per la redazione di documenti di consultazione per i portatori di interesse finalizzate ad incrementare la resilienza e le capacità imprenditoriali degli operatori del settore, nonché per la condivisione di best practice innovative; 22 “Condivisione della conoscenza” finalizzata ad aumentare la condivisione dei dati [...] rafforzare i contatti tra gli stakeholder e la condivisione delle conoscenze e 56 “Progetti pilota;
- per il perseguimento degli obiettivi sopracitati, la Regione Campania intende individuare un soggetto di elevata qualificazione e profilo istituzionale, con cui condividere dette attività;
- con nota prot. n. 16373 del 24/07/2024, l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Santobono-Pausilipon (di seguito AORN) ha trasmesso alla Regione Campania la proposta di collaborazione

dal titolo “PEPECO - Pelle di pesce mediterraneo per il trattamento delle ustioni e produzione di scaffold con collagene di pesce” (di seguito il Progetto) inerente alla realizzazione di attività per la identificazione e studio di specie di pesci del Mar Mediterraneo, che costituiscono uno scarto per gli impianti di acquacoltura, finalizzate allo sviluppo di nuovi ingredienti e prodotti marini ad alto valore aggiunto da impiegare nel settore della salute umana, che abbiano un impatto significativamente ridotto sull'ambiente;

- in riscontro alla proposta suddetta, la UOD 50.07.19 Caccia, Pesca e Acquacoltura Regione Campania con nota PG/2024/0456898 del 01/10/2024 ha richiesto all’AORN alcune modifiche e integrazioni ai fini della successiva sottoscrizione di un Accordo di collaborazione ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990 e art. 7, c. 4 del D. Lgs. 36/2023;
- con nota prot. n. 0021155 del 09/10/2024 l’AORN ha trasmesso alla Regione Campania la nuova versione della proposta di collaborazione rivista alla luce delle modifiche e integrazioni richieste e concordate;
- con nota PG/2024/0574161 del 03/12/2024 la UOD 50.07.19 Caccia, Pesca e Acquacoltura Regione Campania, ha richiesto all’AORN ulteriori revisioni alla proposta;
- con nota prot. n. 001775 del 22/01/2025 l’AORN ha ripresentato la proposta di collaborazione alla luce dei rilievi effettuati;
- a seguito della riunione di coordinamento tenutasi il 28/02/2025 presso la DG Politiche Agricole Alimentari e Forestali – UOD 50.07.19 Regione Campania, l’AORN ha ritrasmesso tramite e-mail del 03/04/2025 e, successivamente a mezzo PEC con nota prot. n. 0008206 del 08/04/2025, la proposta progettuale revisionata alla luce dei chiarimenti concordati con i tecnici della UOD 500719;
- con verbale prot. n. 2025.0181366 del 08/04/2025 la UOD 50.07.19 Caccia, Pesca e Acquacoltura ha provveduto alla verifica della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 7, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e, ritenuto coerente la proposta di collaborazione, ha assegnato il punteggio di merito all’intervento e predisposto la check list di ammissibilità;
- con Decreto Dirigenziale DG Politiche Agricole Alimentari e Forestali Regione Campania n. 117 del 10/04/2025 ad oggetto “PN FEAMPA 2021-2027 - Intervento codice 221502 - Approvazione schema di Accordo, ai sensi dell’art. 15 della L. 241/1990, e della proposta progettuale dal titolo "PEPECO - Pelle di pesce mediterraneo per il trattamento delle ustioni e produzione di scaffold con

collagene di pesce". Impegno della somma complessiva di euro 1.093.000,00 per gli es. fin. 2025, 2026 e 2027. CUP B64D25000690009", la Regione Campania ha approvato:

- la proposta progettuale dal titolo "Pelle di pesce mediterraneo per il trattamento delle ustioni e produzione di scaffold con collagene di pesce" (PEPECO)", definita nell'ambito della Priorità 2 - Ob. Spec. 2.1 – Azione 5 – Operazioni 56, 21, 22 del PN FEAMPA Campania 2021/2027 - Allegato B al decreto – stabilendo che per la realizzazione della proposta progettuale da svolgere in collaborazione con la Regione Campania, è stata prevista la spesa complessiva di € 1.277.650,00 così ripartita: € 1.147.650,00 a carico del PN FEAMPA – intervento codice 221502 (di cui € 1.093.000,00 a titolo di rimborso spese a favore della AORN, Iva inclusa, ed € 54.650,00 per il rimborso delle spese di personale regionale) ed € 130.000,00 a carico dell'AORN come da prospetto economico proposto nel Progetto;
 - lo Schema di Accordo, ex art. 15 della Legge n. 241/1190, Allegato A al decreto, che regola i rapporti tra l'AORN e la Regione Campania, in qualità di Organismo Intermedio, Referente dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020;
- con deliberazione DG n..... dell'AOSP ha preso atto del Decreto Regionale Dirigenziale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 117 del 10/04/2025 suddetto, del finanziamento assegnato al Progetto e della sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione con la Regione Campania finalizzato alla regolamentazione del Progetto stesso avvenuta in data 23/04/2025;

ATTESO che

- le Parti intendono concordare le condizioni, i termini e le modalità che disciplineranno lo svolgimento delle rispettive attività previste dal Progetto attraverso il presente Accordo di collaborazione "a cascata", attività che dovranno essere realizzate per il raggiungimento dei risultati previsti a livello più generale dall'Accordo di collaborazione sottoscritto tra l'AOSP e la Regione Campania;
- lo schema del presente Accordo è stato concordato tra le Parti;

TUTTO CIÒ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse ed allegati

Le Premesse, gli atti in essa richiamati, il Progetto e gli allegati costituiscono patto, nonché parte integrante e sostanziale del presente accordo di collaborazione, anche se non materialmente allegati.

Art. 2 - Norme regolatrici

L'esecuzione del presente Accordo è regolata, oltre che da quanto disposto nel presente documento:

- a. dall'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;
- b. dall'art. 7, comma 4 del D. Lgs. n. 36/2023;
- c. dalle disposizioni della Delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017, in particolare per quanto attiene alla non onerosità delle prestazioni;
- d. dalle norme applicabili in materia di accordi della pubblica amministrazione;
- e. dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato;
- f. dal Manuale delle procedure e dei controlli adottato con DDR n.335 del 21/11/2024 dal RAdG del PN FEAMPA 21-27 della Regione Campania;
- g. dalle disposizioni previste dal MASAF/DIQPAI (ex DG PEMAC), in qualità di Autorità di gestione del PN FEAMPA 2021/2027;
- h. dalle “Linee guida per le spese di informazione e comunicazione” approvate con DM Prot. 0566213 del 12/10/2023;
- i. dalle “Linee guida per l'ammissibilità della spesa del PN FEAMPA 2021-2027”, approvate con DM n. 112481 del 07/03/2024;
- j. dal Documento metodologico relativo alle opzioni semplificate in materia di costi (OSC) approvato con Decreto Ministeriale Prot. n. 669020 del 19/12/2024;
- k. dalle Disposizioni attuative dell'Obiettivo Specifico 2.1 Azione 5 del PN FEAMPA 2021-2027, approvate dal Tavolo Istituzionale;
- l. da qualsiasi ulteriore disposizione adottata dal MASAF/DIQPAI (ex DG PEMAC), in qualità di Autorità di gestione del PN FEAMPA 2021/2027, ovvero dall'Organismo Intermedio Regione Campania.

Le clausole del presente Accordo sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere dispositivo contenute in leggi o regolamenti che dovessero entrare in vigore successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo stesso.

Art. 3 - Oggetto dell'Accordo

Con il presente Accordo, le Parti intendono definire i rapporti scientifici ed economici nonché le relative responsabilità derivanti dalla realizzazione del Progetto dal titolo **"PELLE DI PESCE MEDITERRANEO PER IL TRATTAMENTO DELLE USTIONI E PRODUZIONE DI SCAFFOLD CON COLLAGENE DI PESCE" (PEPECO)** (di seguito *"il Progetto"*), che ha lo scopo principale di identificare e studiare specie di pesci del Mar Mediterraneo, che costituiscono uno scarto per gli impianti di acquacoltura, per lo sviluppo di nuovi ingredienti e prodotti marini ad alto valore aggiunto da impiegare nel settore della salute umana, che abbiano un impatto significativamente ridotto sull'ambiente, contribuendo quindi al raggiungimento dell'obiettivo della Comunità Europea di avere zero scarti nella filiera ittica (*ZeroWaste*). In particolare, il Progetto svilupperà applicazioni innovative della biologia marina nell'uso della pelle di pesce per ripristinare la coibentazione e prevenire infezioni, e l'impiego del collagene marino nella chirurgia plastica ricostruttiva, come nella correzione della labiopalatoschisi, attraverso la messa a punto nuove soluzioni biotecnologiche per migliorare il trattamento delle ustioni e delle malformazioni anatomiche in età pediatrica. In tal modo viene perseguito sia l'obiettivo di incrementare il valore aggiunto per materiali di scarto della filiera ittica da allevamento sia la definizione di nuovi protocolli applicativi in campo sanitario dei materiali. Il presente Accordo definisce altresì gli aspetti relativi alla regolamentazione della proprietà intellettuale e all'utilizzo dei risultati derivanti dallo sviluppo del Progetto.

Art. 4 - Programma delle attività di ricerca

Il Progetto è articolato in una serie di attività (obiettivi realizzativi/task) concordate tra le Parti e descritte nell'Allegato 3 facente parte integrante al presente Accordo, contenente la descrizione dettagliata dei compiti e delle attività progettuali assegnati a ciascuna Parte.

L'AOSP e la SZN riconoscono che ciascuna Parte è responsabile per le attività che direttamente svolge, sia sotto il profilo tecnico-scientifico che finanziario.

L'eventuale aggiornamento del Progetto a seguito di esigenze sopravvenute, che non comportino una revisione sostanziale dello stesso, è concordato tra le Parti.

Art. 5 – Responsabili scientifici

L'AOSP indica il dott. Peppino Mirabelli, Responsabile UOS Laboratori di Ricerca e Biobanca, quale Responsabile scientifico per il Progetto.

Il Responsabile Scientifico del Progetto ha il compito di gestire e coordinare le attività di ricerca nel loro complesso, garantendo il conseguimento degli obiettivi previsti dal cronoprogramma nella sua interezza, nel rispetto del budget assegnato con riferimento anche al raggiungimento dei target assegnati, e la corretta rendicontazione economica delle spese.

SZN indica la dott.ssa Donatella De Pascale quale responsabile scientifico per le attività di propria competenza.

Il Responsabile Scientifico della SZN garantisce lo stato di avanzamento delle attività tecnico-scientifiche di competenza in relazione al raggiungimento degli obiettivi e al budget assegnato, vigila sul tempestivo e corretto invio alla AOSP della rendicontazione scientifica ed economica intermedia e finale che dovrà essere trasmessa alla Regione Campania.

Art. 6 – Personale e Sicurezza

Ciascuna Parte potrà avvalersi della collaborazione del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, e di personale esterno specializzato per il tipo di attività da svolgere, in conformità alle vigenti normative.

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa di legge contro gli infortuni del proprio personale, anche non dipendente o equiparato, impiegato nello svolgimento delle attività previste dal presente Accordo, in qualsivoglia sede, nonché all'assicurazione per responsabilità civile verso terzi (persone e cose).

Il personale di ciascuna Parte, che si recherà presso la sede dell'altra Parte per l'esecuzione delle attività del Progetto, sarà tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore presso quest'ultima, fermo restando che la copertura assicurativa rimane a carico dell'ente di appartenenza. A tal fine, le Parti (di seguito indicate anche "Datori di lavoro") si impegnano affinché alle persone impegnate nelle attività del Progetto vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui debbono operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di valutazione dei rischi elaborato dal Datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima, in base all'art. 28 del d.lgs. 81/2008 e successive modifiche.

Art. 7 – Esternalizzazione di servizi specifici

Fermo restando che con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti, poste in posizione equiordinata, tendono a realizzare un partenariato nell'ambito di materie di interesse comune, funzionale al miglior svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali, per determinate attività specifiche da condurre in mare, ovvero per la raccolta, trasporto e rilascio di materiali di scarto della filiera ittica da allevamento, le Parti potranno far ricorso all'utilizzo di soggetti esterni all'Accordo anche mediante il coinvolgimento di imprese del settore acquacoltura.

Art. 8 - Proprietà intellettuale

I risultati delle attività saranno di proprietà congiunta delle Parti, fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale e sulle invenzioni brevettabili, che sono specificamente disciplinati dalla legge. Le Parti potranno comunque fare completo uso dei dati e dei risultati della ricerca nell'ambito dei propri compiti istituzionali.

Art. 9 - Pubblicità dei risultati

Le Parti potranno pubblicare i risultati dell'attività di ricerca svolta nell'ambito del Progetto su riviste nazionali o internazionali, convegni, seminari o simili e per finalità amministrative, citando esplicitamente l'Accordo nel cui ambito è stato svolto il lavoro di ricerca. Al termine della ricerca potrà essere prevista, senza oneri aggiuntivi, una pubblicazione congiunta dei risultati ed eventuali attività di sensibilizzazione, a cura dei responsabili delle attività, con modalità all'uopo concordate anche con la Regione Campania in qualità di Organismo Intermedio, Referente dell'Autorità di Gestione del PO FEAMP 2014/2020.

Art. 10 - Obblighi di riservatezza

AOSP e SZN sono tenuti al rispetto reciproco degli obblighi di riservatezza in relazione ai dati, alle informazioni, alle conoscenze pregresse e ogni altra documentazione di cui possono venire in possesso in relazione allo svolgimento delle attività progettuali e di ricerca.

Art. 11 - Durata dell'Accordo

Le attività previste dal presente Accordo avranno decorrenza dalla data di stipula del presente atto o da quella, se antecedente, di inizio delle attività, e comunque successive alla data di approvazione del PN FEAMPA 2021-2027 (1° gennaio 2021), e termineranno, ivi compresa l'attività di rendicontazione delle

spese effettivamente sostenute, entro la data di chiusura delle attività prevista nel cronoprogramma del Progetto approvato.

Art. 12 - Contributo alle spese di ricerca

Il costo complessivo del Progetto è pari ad € 1.277.650,00 (comprensivo di Iva ed altri oneri se dovuti). Per la realizzazione delle attività oggetto del presente Accordo, nei limiti delle disponibilità delle risorse finanziarie spettanti alla Regione Campania a valere sul PN FEAMPA 2021-2027 Obiettivo Specifico 2.1 Azione 5 Intervento 221502 è prevista l'erogazione all'AOSP dell'importo massimo di € 1.093.000,00 a titolo di rimborso spese.

Fermo restando l'operatività del presente Accordo nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 15 della L. 241/1990 in combinato disposto con l'art. 7, comma 4 del D. Lgs. 36/2023, in quanto atto preordinato al perseguimento di uno scopo comune, teso ad instaurare una collaborazione tra le parti pubbliche, ciascuna nell'ambito della propria sfera di competenza, funzionale allo svolgimento di attività di interesse comune e, in specie per quanto attiene all'assenza di remunerazione a eccezione dei movimenti finanziari configurabili solo come ristoro delle spese sostenute (ex Delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017), e, quindi, della non onerosità delle prestazioni oggetto del presente Accordo, per lo svolgimento delle attività previste dal Progetto l'AOSP trasferirà alla SZN l'importo di € 433.000,00 secondo le modalità richiamate nell'art. 14 del presente Accordo a copertura delle seguenti voci di spesa :

Voce di Spesa SIGEPA	Costo totale (Iva inclusa)
Costo del personale dipendente della PA	80.000,00 €
Personale non dipendente da destinare allo specifico progetto	110.000,00 €
Materiale di consumo	78.000,00 €
Materiali inventariabili	56.000,00 €
Servizi esterni (compresi lavori)	50.000,00 €
Pubblicazioni	20.000,00 €
Missioni	15.000,00 €
Costi forfettizzati e spese generali	24.000,00 €
TOTALE BUDGET	433.000,00 €

Considerato che:

- l'oggetto del presente Accordo è strettamente connesso con l'attività istituzionale di ricerca svolta dalla SZN;
- il coinvolgimento della SZN nell'ambito dell'Accordo è diretto a fornire, in ottica collaborativa e di sinergica convergenza con l'AOSP un'attività collaborativa in assenza di un rapporto sinallagmatico tra le Parti;
- l'importo ha carattere di rimborso spese in quanto non si configura come corrispettivo erogato a fronte di specifici servizi resi dal beneficiario esulando perciò dal rapporto sinallagmatico civilisticamente inteso;
- l'importo su indicato sarà utilizzato dalla SZN integralmente per spese inerenti alle attività progettuali, di ricerca e di sviluppo tecnologico nell'ambito delle attività relative al presente Accordo;
- dal complessivo assetto degli interessi stabilito fra le parti del presente Accordo, non emerge – perché non sussiste fra le stesse – un'operazione di scambio beni-servizi dietro corrispettivo;

per tutto quanto previsto altresì nei precedenti articoli, in materia di destinazione del contributo di ricerca, di eventuali variazioni al programma di attività e di titolarità dei risultati di ricerca, il contributo riconosciuto alla SZN è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1 e n.4 del DPR n.633/72 e s.m.i.

Art. 13 – Modalità di erogazione del contributo

Le risorse finanziarie sono erogate, a titolo di rimborso, quale ristoro delle spese effettivamente sostenute, in applicazione della Delibera ANAC n. 567 del 31 maggio 2017, così come determinate nel quadro economico, piano finanziario e cronoprogramma delle attività (Allegato tecnico) della proposta approvata come parte integrante dell'Accordo.

Il contributo alle spese di ricerca di cui all'art. 13 sarà liquidato dalla Regione Campania all'AOSP e, a cascata, dalla AOSP alla SZN con le modalità di seguito indicate:

1. **anticipazione** fino ad un massimo del 40% dell'importo assegnato, successivamente alla sottoscrizione del presente Accordo tra le Parti, previa presentazione di apposita richiesta di anticipazione con indicazione del CUP, del titolo del progetto, dei riferimenti dell'Accordo, nonché degli estremi del conto corrente dedicato sul quale effettuare l'accredito;

2. **pagamenti intermedi**, fino alla concorrenza del 50% dell'importo assegnato. Il contributo sarà erogato previa trasmissione della documentazione di spese, di seguito riportata:

- richiesta di liquidazione parziale;
- relazione tecnico-scientifica e relazione amministrativo-finanziaria sulle attività svolte nel periodo di riferimento, con indicazione dello stato di avanzamento del progetto, in termini di attività realizzate, risultati conseguiti e avanzamento finanziario rispetto al cronoprogramma approvato;
- dichiarazione attestante:
 - la coerenza delle attività svolte nel periodo di riferimento con il progetto ammesso al finanziamento e la regolare esecuzione delle attività svolte;
 - la regolarità amministrativa e contabile delle spese sostenute nel periodo di riferimento ed il rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, ivi inclusa l'assenza di doppio finanziamento delle spese esposte;
 - le spese effettivamente sostenute – che, ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento (UE) n. UE 1060/2021, devono corrispondere a pagamenti effettuati e giustificati da fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente – con elenco dei titoli di spesa (numero, importo, oggetto e data) e dei relativi titoli di pagamento, raggruppate in idoneo prospetto di riconciliazione;
- documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese che, nel periodo di riferimento, sono state effettivamente sostenute;
- documentazione amministrativo-contabile attestante la regolare esecuzione delle procedure poste in essere nel periodo di riferimento, in caso di acquisizione di beni e servizi (preventivi, contratti ecc.);
- prospetto di riconciliazione tra le prestazioni oggetto di rendicontazione e le corrispondenti voci del quadro economico del progetto;
- timesheets del personale interno e dei professionisti esterni, con indicazione delle giornate/uomo impiegate e report dettagliato delle attività svolte nel periodo di riferimento;
- copia su supporto informatico di tutti i prodotti realizzati nel periodo di riferimento e della documentazione presentata;

- eventuale documentazione, ivi compresa quella fotografica, attestante il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità;
- file di monitoraggio finanziario, in formato Excel, debitamente compilato in ogni sua parte riportante il dettaglio dei documenti di spesa rendicontata.

In ogni caso si richiama l'applicazione delle disposizioni amministrative e finanziarie di cui alle Linee guida per l'ammissibilità delle spese al PN FEAMPA 2021-2027, approvate con DM n.112481 del 07/03/2024.

3. **saldo**, pari al pagamento del residuo fino alla concorrenza del 10% dell'importo finanziato ed inserito nell'accordo e la rendicontazione della quota di anticipo (fino al 40%) non ancora recuperata o reintegrata attraverso pagamenti intermedi, previa richiesta "di saldo", e rendicontazione del 100% delle spese afferenti al progetto, con presentazione della seguente documentazione:
- relazione tecnico-scientifica e relazione amministrativo-contabile finali sulle attività svolte, che dia conto dello svolgimento complessivo del progetto, in termini di attività realizzate, risultati conseguiti e avanzamento finanziario, e rechi l'indicazione della data effettiva di conclusione delle attività;
 - dichiarazione attestante:
 - la coerenza delle attività svolte nel periodo di riferimento con il progetto ammesso al finanziamento e la regolare esecuzione delle attività svolte;
 - la regolarità amministrativa e contabile delle spese sostenute ed il rispetto delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, ivi inclusa l'assenza di doppio finanziamento delle spese esposte;
 - le spese effettivamente sostenute, con elenco dei titoli di spesa (numero, importo, oggetto e data) e dei relativi titoli di pagamento;
 - documentazione amministrativo-contabile relativa alle spese effettivamente sostenute, ai sensi dell'articolo 91 del Regolamento UE 1060/2021;
 - documentazione amministrativo-contabile attestante la regolare esecuzione delle procedure in caso di acquisizione di beni e servizi (preventivi, contratti ecc.);

- prospetto di riconciliazione tra le prestazioni oggetto di rendicontazione e le corrispondenti voci del quadro economico di progetto;
- timesheets del personale interno e dei professionisti esterni, con indicazione delle giornate/uomo impiegate e report dettagliato delle attività svolte nel periodo di riferimento;
- copia su supporto informatico di tutti i prodotti realizzati e della documentazione presentata;
- eventuale documentazione, ivi compresa quella fotografica, attestante il rispetto degli adempimenti in materia di pubblicità.

La documentazione inviata ai fini della rendicontazione della spesa dovrà essere accompagnata da apposita dichiarazione, resa - dal legale rappresentante dell'Ente - ai sensi della normativa vigente, in relazione alla conformità agli originali custoditi presso la sede istituzionale.

Per il rimborso da erogarsi alla conclusione dell'attività, è necessaria la presentazione della suindicata documentazione, integrata con la seguente:

- dimostrazione dell'avvenuto pagamento dei titoli di spesa;
- prospetti economico-finanziari riepilogativi, anche con raggruppamento delle voci di spesa secondo le categorie di spesa approvate, esplicitanti le eventuali anticipazioni erogate;
- dichiarazione che le voci di spesa presentate a rendicontazione rientrano nelle attività oggetto del presente Accordo.

Le singole spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Su ogni documento contabile deve essere riportato il codice CUP assegnato al Progetto e l'oggetto dell'accordo.

Per eventuali spese connesse ad operazioni già avviate alla data di stipula del presente accordo, trovano applicazione le disposizioni di cui al paragrafo 7.18 delle "Linee guida per l'ammissibilità delle spese" del PN FEAMPA Italia 2021/2027 approvate con Decreto Ministeriale n. 112481 del 07/03/2024.

In quanto azione a titolarità regionale, le domande di rimborso sono oggetto del Controllo di I livello come descritto nel paragrafo "Organizzazione dei controlli sulle operazioni" del Manuale delle Procedure e dei controlli riportante le disposizioni procedurali dell'O.I. "Regione Campania" per l'attuazione degli interventi del PN FEAMPA 2021/2027, cui gli Organismi Intermedi devono attenersi, approvato con Decreto ministeriale n. 0060081 del 07/02/2024.

Le Parti prendono atto e si dichiarano reciprocamente edotte del fatto che l'effettiva erogazione dei contributi è subordinata al rispetto degli impegni assunti nell'Accordo e, comunque, alle effettive erogazioni effettuate dalla Regione Campania in favore della AOSP oltre che, in ogni caso, subordinata al pieno e puntuale rispetto di quanto previsto nel presente Accordo e delle norme previste dalle regole di rendicontazione delle spese su richiamate.

Le Parti prendono atto e si dichiarano inoltre reciprocamente edotte del fatto che la sospensione, la revoca o il ritardo dell'erogazione dei finanziamenti da parte della Regione Campania determinerà, correlativamente, l'esonero temporaneo o definitivo della AOSP dall'obbligo di liquidazione degli importi previsti per ogni singola attività progettuale e, quindi, l'esonero di responsabilità della AOSP nei confronti della SZN.

Art. 14 – Tracciabilità dei flussi finanziari

La SZN si obbliga a rispettare la normativa comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici nel caso di affidamento a terzi di attività relative al presente Accordo e si obbliga al rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010 e s.m.i. e precisamente con:

- a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non esclusiva;
- b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l'utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
- c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del CUP.

Le Parti danno altresì atto che nei documenti presentati per i pagamenti del corrispettivo vanno indicati: Codice Identificativo del Progetto (ID); Codice Unico Progetto (CUP); Operazione cofinanziata dal PN FEAMPA 2021/2027. L'inosservanza di tali disposizioni può comportare il mancato riconoscimento e rimborso delle relative spese.

Art. 15 – Modalità di rendicontazione

Fermo restando che il coinvolgimento di SZM nell'ambito del presente Accordo è diretto a fornire, in ottica collaborativa e sinergica convergenza, un apporto collaborativo nei confronti dell'AORN, in assenza di un rapporto sinallagmatico tra le parti, SZM è tenuto alla rendicontazione delle proprie spese

a costi reali, presentando la documentazione contabile (nota di credito/debito) per le spese sostenute presentate a rendiconto, accompagnata da prospetti di riconciliazione tra l'importo esposto nella documentazione ed il dettaglio delle spese sostenute, nel rispetto delle disposizioni del Manuale delle procedure e dei controlli FEAMPA 2021-2027, adottate con DM prot n. 0060081 del 07/02/2024, e delle Linee Guida sulle spese ammissibili, approvate dall'AdG del PN FEAMPA 2021/2027 in data 06/03/2024.

I costi del personale coinvolto nelle attività dalla SZM saranno calcolati per le operazioni di codice 21, 22 e 56 applicando la metodologia di calcolo dei costi semplificati prevista per la rendicontazione delle spese del personale nei progetti di ricerca e sviluppo, approvata con decreto ministeriale del MASAF prot. n. 0669020 del 19/12/2024.

Art. 16 - Clausola di manleva

SZN esonera comunque e tiene indenne la AOSP da qualsiasi impegno e responsabilità che a qualunque titolo possa derivare nei confronti di terzi e cose dall'esecuzione delle attività inerenti al presente atto da parte del personale dell'SZN o di collaboratori esterni. Parimenti, la AOSP resta estranea a qualsiasi rapporto e/o prestazione resa dal personale utilizzato da SZN, nonché sollevata da qualsiasi onere e/o pretesa relativa alle attività dello stesso personale.

Ai sensi del D. Lgs. 81/2008, gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano su SZN per quanto riguarda il personale che si trovi presso di esso nell'espletamento di attività connesse all'attuazione del presente Accordo. SZN garantisce che il personale impegnato nelle attività scientifiche è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

Art. 17 - Utilizzo dei loghi

Le Parti, nell'utilizzo dei prodotti derivanti dal Progetto, si obbligano ad utilizzare i loghi nel rispetto delle "Linee guida per la realizzazione di materiale di informazione e comunicazione" previsti per le iniziative finanziate dal FEAMPA 2021 – 2027.

Art. 18 - Obbligo di segretezza e trattamento dei dati

Le Parti considerano riservato il Progetto e reciprocamente si obbligano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai loro rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni e documenti.

Le Parti si obbligano a trattare i dati personali strettamente necessari a dare esecuzione al presente Accordo ed esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali ad esso correlate, nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati - "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione di tali dati e al D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. ("Codice in materia di protezione dei dati personali").

Con la sottoscrizione del presente atto le Parti esprimono il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei propri dati personali secondo le modalità e per le finalità sopra descritte.

Con riferimento ai dati personali trattati nell'ambito delle attività progettuali previste dal presente Accordo, ciascuna Parte si dichiara Titolare autonomo per lo svolgimento di quanto di propria competenza.

Art. 19 – Anticorruzione e trasparenza

Le Parti dichiarano di conoscere ed accettare la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza nella Pubblica Amministrazione di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e del D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza nella Pubblica Amministrazione.

Le Parti prendono atto che ciascuna di esse ha adottato un proprio modello di organizzazione, gestione e controllo in conformità ai principi previsti dalle rispettive normative di riferimento, un Codice Etico/di Comportamento e una policy o un Piano Anticorruzione, liberamente consultabili sui rispettivi siti internet (per l'AOSP: www.santobonopausilipon.i e per la SZN: www.szn.it), al fine di prevenire la responsabilità per la commissione dei reati previsti dalla normativa di riferimento e l'applicazione delle relative sanzioni.

Le Parti si impegnano in esecuzione del presente Accordo a non attuare alcun comportamento idoneo a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto 190/2012 e s.m.i., nonché ad operare nel rispetto delle norme e dei principi del Decreto stesso. La violazione di detto impegno comporterà un inadempimento grave degli obblighi di cui all'Accordo e legittimerà la Parte adempiente a risolvere la stessa con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., fermo restando l'obbligo di risarcire e tenere indenne l'altra Parte.

Art. 20 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di cui al presente accordo, salvo che non sia altrimenti previsto, devono avvenire



Stazione
Zoologica
Anton Dohrn
Napoli



in forma scritta tramite e-mail/ PEC ai seguenti indirizzi:

Per l'AOSP:

per le comunicazioni scientifiche:

dott. P. Mirabelli

e-mail: p.mirabelli@santobonopausilipon.it

per le comunicazioni amministrative:

dott.ssa M.L. Mazzone

e-mail: ml.mazzone@santobonopausilipon.it; ufficioricerca@santobonopausilipon.it

PEC: santobonopausilipon@pec.it

Per l'SZN:

per le comunicazioni scientifiche:

dott.ssa Donatella de Pascale

e-mail: donatella.depascale@szn.it

per le comunicazioni amministrative:

dott.Alberto Corona

e-mail: alberto.corona@szn.it

PEC: ufficio.protocollo@cert.szn.it

Art. 21 - Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Accordo si rinvia a quanto richiamato nell'Accordo sottoscritto tra l'AORN Santobono-Pausilipon e la Regione Campania e approvato con Decreto Regionale Dirigenziale della Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 117 del 10/04/2025, nonché alle norme comunitarie, nazionali e regionali di riferimento.

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è stato negoziato in ogni sua parte e che non trovano, pertanto, applicazione le disposizioni di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c

Per tutto quanto non espressamente stabilito, restano ferme le disposizioni previste dal Codice Civile, nonché della normativa vigente in materia statale, regionale e comunitaria. Il rinvio agli atti comunitari, alle leggi e ai regolamenti contenuti nelle presenti disposizioni, si intende effettuato al testo vigente dei medesimi, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E DELLE FORESTE



Art. 22– Controversie

Ai sensi dell'art. 29 comma 2 del c.p.c., eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'attuazione del presente Accordo, che non trovino soluzione amministrativa, verranno devolute all'esclusiva giurisdizione del Foro di Napoli. È escluso il ricorso alla competenza arbitrale.

Art. 23 - Oneri fiscali

Il presente Accordo viene redatto in un unico originale in formato digitale e verrà registrato solo in caso d'uso a cura della parte interessata, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986 e s.m.i.. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.

L'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e s.m.i. viene assolta in modalità virtuale dall'AOSP (Autorizzazione n. 0177553 del 17/12/2012 - Agenzia delle Entrate).

Art. 24 - Allegati

I seguenti Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo:

Allegato 1: DRG della DG Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 117 del 10/04/2025;

Allegato 2: Accordo tra la Regione Campania e l'AORN

Allegato 3: Progetto

Allegato 4: Deliberazione DG

Allegato 5: Modulo di tracciabilità dei flussi finanziari per SZN.

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'AORN SANTOBONO-PAUSILIPON

PER LA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN
